

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 13.10.2014

La Nuova Procedura Civile, 5, 2014

ADMAIORA

Editrice

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Contenzioso tributario, ambito di applicazione dell'inammissibilità del giuramento e della prova testimoniale

In tema di contenzioso tributario, va confermato che la disposizione contenuta nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4 (secondo cui nel processo tributario "non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale"), in quanto limitativa dei poteri delle commissioni tributarie e non pure dei poteri degli organi amministrativi di verifica, disciplinati da altre disposizioni, vale soltanto per la diretta assunzione, da parte del giudice tributario, nel contraddittorio delle parti, della narrazione dei fatti della controversia compiuta da un terzo, ovvero sia per quella narrazione che, in quanto richiedente la formulazione di specifici capitoli e la prestazione di un giuramento da parte del terzo assunto quale teste, acquista un particolare valore probatorio. Le dichiarazioni, invece, dei terzi raccolte dai verificatori, quand'anche nell'ambito di un procedimento penale, e inserite nel processo verbale di constatazione, hanno natura di mere informazioni acquisite nell'ambito di indagini amministrative e sono, pertanto, pienamente utilizzabili quali elementi di prova.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.9.2014, n. 19965

...omissis...

La Corte,

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

osserva:

La CTR di Bologna ha respinto l'appello dell'Agenzia, appello proposto contro la sentenza della CTP di Modena n.53-06-2008 che aveva accolto il ricorso della "Castel Carni spa" avverso avviso di accertamento ai fini IRAP-IRES per l'anno 2005, emesso a seguito di PVC, nel quale erano state contestate indebite detrazioni, in relazione ad operazioni ritenute inesistenti.

La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che l'inesistenza delle operazioni qui in discorso non poteva risultare dimostrata con le circostanze indicate in appello (una per una indicate) perché esse "costituiscono elementi assolutamente irrilevanti, poiché da tali fatti non è possibile risalire convincentemente all'inesistenza dell'operazione contestata, in assenza di un nesso causale esclusivo ed univoco tra il fatto noto e quello ignoto, ovvero in assenza di una elevata probabilità che un fatto sia conseguenza dell'altro". La CTR ha inoltre ritenuto che "neppure le dichiarazioni del legale rappresentante della Penny Market Italia srl sull'inesistenza dell'intermediazione non possono costituire indizio decisivo, tenuto conto che tale affermazione non è stata presa in contraddittorio e che nel processo tributario non è ammessa la prova testimoniale".

L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La parte intimata si è difesa con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell'art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere definito ai sensi dell'art.375 cpc.

Infatti, con il secondo motivo (rubricato come: "violazione dell'art.7 comma 4 del D.Lgs.31.12.1992 n.546 e dell'art.2729 cod civ e dell'art.116 cpc, in relazione all'art.360 primo comma n.3 cpc" e che, per il fatto di essere di più pronta

liquidazione può essere anteposto nell'esame), la ricorrente si duole in sostanza del fatto che il giudice del merito abbia escluso dal novero degli elementi di prova le dichiarazioni rese ai verbalizzanti dai legali rappresentanti della ditta fornitrice della merce, atteso che esse non sono state assunte in contraddittorio e che nel processo tributario non è ammessa la prova testimoniale.

Il motivo appare fondato e può essere accolto, essendo l'argomento del giudice del merito in contrasto con il consolidato orientamento della Corte Suprema a proposito dell'efficacia delle dichiarazioni di terzi raccolte dai verbalizzanti e valorizzate nel processo tributario.

Ed infatti, si confronti, per tutte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20032 del 30/09/2011: "In tema di contenzioso tributario, la disposizione contenuta nell'art. 7, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - secondo cui nel processo tributario "non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale" - in quanto limitativa dei poteri delle commissioni tributarie e non pure dei poteri degli organi amministrativi di verifica, disciplinati da altre disposizioni, vale soltanto per la diretta assunzione, da parte del giudice tributario, nel contraddittorio delle parti, della narrazione dei fatti della controversia compiuta da un terzo, ovvero sia per quella narrazione che, in quanto richiedente la formulazione di specifici capitoli e la prestazione di un giuramento da parte del terzo assunto quale teste, acquista un particolare valore probatorio. Le dichiarazioni, invece, dei terzi raccolte dai verificatori, quand'anche nell'ambito di un procedimento penale, e inserite nel processo verbale di constatazione, hanno natura di mere informazioni acquisite nell'ambito di indagini amministrative e sono, pertanto, pienamente utilizzabili quali elementi di prova".

Consegue da ciò che la censura avente ad oggetto la violazione della disciplina di legge può essere accolta e che la causa (previo assorbimento del primo motivo di ricorso) debba essere rimessa al giudice del merito come giudice del rinvio affinché torni a valutare la concludenza del materiale probatorio prodotto in causa, anche alla luce di quello che è stato illegittimamente escluso dal novero dell'ammissibile da parte della sentenza qui impugnata.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 15 settembre 2013

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che la sola parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa, il cui contenuto non induce questa Corte a rimeditare le ragioni poste dal consigliere relatore a sostegno della proposta di soluzione della controversia;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Emilia Romagna che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMATORA
Editrice